Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 17**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1963, n. 2053.

Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo.

Art. 2.

Il collocamento degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere dipendenti da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi, di case da giuoco, di spettacoli viaggianti, di stabilimenti di produzione cinematografica, di stabilimenti di doppiaggio, di sviluppo e stampa, di case di noleggio di films, di aziende di trasmissione radiofonica e televisiva, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Gli uffici stessi provvedono ad iscrivere separatamente i lavoratori indicati nel comma precedente.

L'Ufficio speciale e le sue sezioni provvedono, in luogo degli uffici di cui al primo comma, all'iscrizione ed all'avviamento dei lavoratori di cui al comma stesso nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo.

Art. 3.

I datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non per il tramite dell'Ufficio speciale o delle sue sezioni.

I lavoratori indicati nell'art. 2 devono essere assunti per il tramite degli uffici di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per i lavoratori indicati nell'art. 1, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento presso l'ufficio delle circoscrizioni di residenza, sancito dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la iscrizione deve essere effettuata presso l'Ufficio speciale o una delle sue sezioni.

I lavoratori stessi, per gli adempimenti previsti dal titolo II della legge 1949, n. 264, possono anche rivolgersi all'Ufficio della circoscrizione di residenza che, in tal caso, provvede alle necessarie comunicazioni all'Ufficio speciale indicato nell'art. 1, con la tempestività necessaria ad assicurare, da parte dell'Ufficio destinatario, l'osservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 13 della citata legge.

Art. 4.

Fino a quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa, questa è ammessa:

per il personale indicato nell'art. 1;

per il personale indicato nell'art. 2, limitatamente alle categorie di lavoratori contemplate nel decreto ministeriale 1° ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1942, n. 251.

Art. 5.

Le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando hanno riferimento ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate negli articoli 1 e 2, sono attribuite alla competenza della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati.

Art. 6.

All'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Alla direzione dell'Ufficio speciale è preposto un funzionario di tale ruolo avente qualifica non inferiore a quella di direttore capo.

Art. 7.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 12 luglio 1950, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1956, n. 136, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1963

SEGNI

LEONE — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2054.

Istituzione in San Diego (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Los Angeles.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in San Diego (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato di I categoria in Los Angeles, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in San Diego (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Los Angeles.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2055.

Istituzione in Benguela (Angola) di un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato generale di I categoria in Luanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Lobito (Angola) alle dipendenze del Consolato generale di I categoria in Luanda, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Benguela (Angola) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato generale di I categoria in Luanda.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2056.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X Papa, in località Sodo del comune di Firenze.

N. 2056. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 11 ottobre 1962, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 4 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Papa in località Sodo del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2057.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Ischitella (Foggia).

N. 2057. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 8 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 15 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco, nel comune di Ischitella (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2058.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza).

N. 2058. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2059.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Ippolito, in contrada omonima del comune di Modica (Ragusa).

N. 2059. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 28 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 6 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Ippolito in contrada omonima del comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2060.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in contrada Serre del comune di Aragona (Agrigento).

N. 2060. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 1° luglio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 18 luglio 1962 e 1° giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in contrada Serra del comune di Aragona (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2061.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Martire, in frazione omonima del comune di Seveso (Milano).

N. 2061. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 4 marzo 1963, integrato con dichiarazione dell'8 marzo stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Martire, in frazione omonima del comune di Seveso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2062.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma della Madonna delle Grazie, in regione omonima del comune di Revello (Cuneo).

N. 2062. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 7 maggio 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 30 settembre 1960 e 7 maggio 1963, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della Madonna delle Grazie, in regione omonima del comune di Revello (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1963.

Nomina del presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Istituto bancario di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti ministeriali dell'11 agosto 1955 e del 24 agosto 1961;

Considerato che il prof. Luciano Jona, nominato presidente dell'Istituto predetto con decreto presidenziale del 26 settembre 1959, è scaduto dalla carica per compiuto quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Luciano Jona è confermato presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1963

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 244. — VENTURA SIGNORETTI

(682)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1963.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti dell'11 agosto 1955 e del 24 agosto 1961;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1959, con il quale l'ing. Luigi Richieri è stato confermato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto per un quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Luigi Richieri è confermato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(683)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A. », con sede in Milano, corso Matteotti n. 6, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Ganda, Belviso Inferiore, Boffetto, Armisa, Publino, Zappello, Vedello, Venina, Dongo (Forno-Albano), Vobarno (Chiese-Agna), Cairo Montenotte, Millesimo, Spigno Monferrato, Teglia 1° salto, Teglia 2° salto, Rocchetta, termoelettrica di Sesto San Giovanni e centrale di Campo, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - S.p.A. », con sede in Milano, corso Matteotti n. 6, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(420)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1964.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società anonima « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1/2, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nei seguenti impianti elettrici: Donegani, Castelbello, Lasa, Marlengo, Rio Carlino, Brunico, Castellani, Premesa, Farigliano, Battiggio, Avigliana, Bussi, Ponterotto (Aulla), Vicenza, San Giuseppe Cairo, Linate, Ferrara, Porto Marghera DIAL, Porto Marghera DIPA, Rho, Assisi, Bagnoli, Barletta, Bicocca, Brindisi DIPA, Brindisi DIPE, Borgo Panig., Bussi, Crotone, Campofranco, Castelguelfo, Castelfiorentino, Castellanza, Gavorrano, Isola del Giglio, Isola d'Elba, Licata, Formignano, Livorno Litop., Montemarciano, Orbetello DIPA, Orbetello Nobel, Passarello, Pontecagnano, Portici, Porto Recanati, Porto Marghera, Racalmuto, Rifredi, San Cataldo, Taino, Vercelli, Tommaso Nat., Pesaro, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società anonima « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1/2, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(418)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1938, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dell'Amministrazione provinciale di Gorizia nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrato al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti strade:

1) strada « del Collio », dal ponte sull'Isonzo presso Peuma al confine di Stato a S. Floriano del Collio	km. 5+650
2) strada « di Doberdò » dal Cimitero di Ronchi dei Legionari attraverso Selz, Doberdò dal Lago alla Strada statale n. 55 presso Devetacchi	» 8+750
	km. 14+400

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 30 marzo 1960;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Gorizia in data 10 marzo 1962, n. 36;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le due strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,15%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 7 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(531)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 7 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(530)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 7 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(529)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e

degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 7 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(528)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(527)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 0,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(526)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e

degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(522)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di Commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: De Cocci

(525)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere la approvazione dei tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore e di nuove tariffe;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, e le seguenti nuove tariffe, presentati dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona:

1) Tariffa Au (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962);

2) Tariffa Acu (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962);

3) Tariffa Ac (M-F), relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

4) Tariffa 6c, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

5) Tariffa 4aC, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, complementare di assicurazioni miste e combinate;

6) Tariffa 4i, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile, alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

7) Tariffa 4ai, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

8) Tariffa 4b, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1957);

9) Tariffa 4c, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1957);

10) Tariffa R.T.I., relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dello assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(486)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, e di tassi di premio non compresi in altre tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, ed i tassi di premio non compresi nelle altre seguenti tariffe attualmente in vigore, presentati dalla Società « Fondo Assicurativo tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa n. 71, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa n. 73, relativa all'assicurazione, a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 53-55 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962).

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(485)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Costituzione del Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la Commissione predetta, nella riunione tenutasi il 23 luglio 1963, ha deciso la costituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un « Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato »;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del Collocamento della manodopera, presidente;

Cionni dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Misserville dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Nalin avv. Ettore, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Ricci avv. Eugenio, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Egoli Emo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Pinto Franco, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Kirschen dott. Enrico Carlo, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dall'ingegnere Gentile Raoul, della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 3.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Art. 4.

Il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti nello espletamento dei suoi compiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

(423)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Approvazione delle condizioni di polizza per il caso di invalidità, presentate dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere la approvazione delle condizioni di polizza per il caso d'invalidità;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, per il caso d'invalidità, presentate dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona:

Condizioni di polizza per la corresponsione di una rendita temporanea di invalidità e l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

Condizioni di polizza per il pagamento in caso di invalidità totale e permanente, del capitale assicurato per il caso di morte.

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: Medici

(484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Nizza di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.982.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Carini (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.736.400, per la coperura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Ficarazzi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.787.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Giuliana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.250.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.620.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(277)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Bibbona (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.203.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Rio nell'Elba (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.841.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Sassetta (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.690.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Suvereto (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.867.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Fosciandora (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.105.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.419.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(271)

Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.838.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(272)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.248.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(273)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.860.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(274)

Autorizzazione al comune di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Andreis (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.114.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(275)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1963, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.519.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(276)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.458.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Ferentino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.506.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Collepardo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.532.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

Autorizzazione al comune di Valbrevenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Valbrevenna (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.538.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Carpasio (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.092.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Ranzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.345.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Montecarlo (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.734.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Prevebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Prevebovigliana (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.410.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Petriolo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Mogliano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.066.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Castelsantangelo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.662.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.501.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Serrapetrona (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.047.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Ussita (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.085.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione alla « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea (Torino) ad accettare alcune donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1963, registro n. 35 interno, foglio n. 187, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Adriano Olivetti », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1057, ed avente sede in Ivrea (Torino), è stata autorizzata ad accettare le donazioni delle seguenti somme, disposte in suo favore dai sottoindicati signori, con atti ricevuti dal notaio dott. Oscar Marcoz e precisati a fianco di ciascuna di esse:

L. 50.000.000, dal dott. Giuseppe Pero (n. di repertorio 20.392 in data 3 gennaio 1963);

L. 1.005.354, dal sig. Genesio Berghino (n. di repertorio 20.397 in data 4 gennaio 1963);

L. 10.000.000, dall'ing. Natale Capellaro (n. di repertorio 20.455 in data 14 gennaio 1963);

L. 20.000.001, dalla sig.ra Elena Olivetti (n. di repertorio 20.595 in data 12 febbraio 1963);

L. 2.500.000, dal dott. Ugo Galassi (n. di repertorio 20.710 in data 11 marzo 1963);

L. 50.000.000 dall'ing. Gino Martinoli (n. di repertorio 20.820 in data 3 aprile 1963;

L. 11.700.000, dall'ing. Mario Loria (n. di repertorio 21.066 in data 14 maggio 1963).

(180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari in data 24 aprile 1963, n. 25776/1.14.6 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 6.020.000, un suolo edificatorio sito in Bari alla contrada « Graziamonte » di proprietà della sig.ra Elena Marelli, riportato in catasto alla partita 13257, foglio 32, particella 172 sub, dell'estensione complessiva di mq. 860.

(67)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cimone, con sede nel comune di Cimone (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1963, registro n. 18, foglio n. 368, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cimone, con sede nel comune di Cimone (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Baldo Guerrino, Rossi Sergio, Piffer Fortunato, Piffer Giuseppe, Larentis Lino, Bisesti Fabio, Piffer Anselmo.

(72)

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Bari e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 18 dicembre 1963, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Bari, eletti dalla Assemblea dei soci, sono sciolti e il rag. Michele Nucci è nominato commissario governativo del Consorzio stesso con decorrenza 18 dicembre 1963 e fino al 30 aprile 1965, con i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con quelli dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

(181)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi

Si dispone, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 16 maggio 1953, che per l'anno 1964, le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore a 50 quintali, rilasciabili nelle singole Provincie per autocarri già autorizzati e venduti, con rinuncia del venditore, ad acquirente che risiede in Provincia diversa, siano contenute nel limite massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate (per la stessa categoria di veicoli nella Provincia ove l'autoveicolo è stato trasferito) alla data del 31 dicembre 1963 e risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci.

(174)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale n. 300.8/64360 del 20 dicembre 1963, l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad accettare il lascito di L. 50.000 (cinquantamila) in buoni del Tesoro novennali 5% a premi 1965, disposto dal defunto cav. Luigi Ubezio da Mortara (Pavia) in favore dell'asilo nido dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Mortara.

(175)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.8/64358 del 20 dicembre 1963, l'Opera nazionale maternità e infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Ospitaletto (Brescia), di un terreno sito in Ospitaletto (Brescia) del periziato valore di L. 2.000.000 (due milioni), della superficie di mq. 1.000, distinto in catasto al mapp. n. 82 sub. *B*, sito in località « Brolo Rizzolini », confinante a nord con Seriola Nuova di Chiari, ad est con i F.lli Salomoni, a sud con restante area del comune di Ospitaletto ed a ovest con strada della Rizzolina.

(176)

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Salerno ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Con decreto n. 300.7.H.AG.42-888, in data 13 novembre 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la Scuola autonoma di ostetricia di Salerno, è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, presso la scuola di ostetricia medesima.

(177)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « dell'Agricoltore », con sede in Filetto di Villafranca, comune di Villafranca (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1963, il dott. Ugo Ferrari viene nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « dell'Agricoltore », con sede in Filetto di Villafranca (Massa Carrara), già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 5 novembre 1963, in sostituzione del dott. Tomatis Antonio, dimissionario.

(179)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

417° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 2 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 1 agosto 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale la concessione mineraria per feldspati « Petti dell'Arena » in comune di Caccanapoli e Drapia, provincia di Catanzaro, di ettari 246, è trasferita ed intestata alla S. p. A. Sud Mineraria, con sede in Milano, a decorrere dalla data del decreto stesso, e con scadenza 23 agosto 1972.

Decreto ministeriale 12 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 325, con il quale la concessione per acqua minerale denominata « Fonte Cottorella », sita in territorio del comune di Rieti, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla « Antiche Fonti di Cottorella » S. p. A., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 15 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 370, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sacramora », sita in territorio del comune di Rimini, provincia di Forlì, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S. p. A., Fonte Sacramora, con sede in Bologna.

Decreto ministeriale 6 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 246, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Scioli » sita in territorio del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, dalla data del 18 gennaio 1963, ai signori Michelino, Elisabetta, Laura ed Agata Scioli, tutti rappresentati dal primo, restando salvi i diritti di usufrutto uxorio della signora Edvige Finamore vedova Scioli, coniuge superstite, con sede in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 247, con il quale la concessione della sorgente di acqua solfidrico-salata denominata « Le Fortunate », sita in territorio del comune di Costigliole d'Asti, provincia di Asti, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 16 marzo 1963, alla signora Borio Delfina in Corino, residente a Genova-Pegli, salvi i diritti di usufrutto spettanti alla signora Saracco Catterina ved. Borio, quale coniuge superstite del sig. Borio Carlo.

Decreto ministeriale 21 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1963, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 376, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale solfato-sodica denominata « Lavagello », sita in territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'8 dicembre 1961, al sig. Mario Tacchino residente in Gorizia.

(393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,44	622,42	622,43	622,43	622,42	622,43	622,43	622 —	622,43	622,43
$ Can.	575,81	575,95	576,05	576,20	575,65	576 —	576,10	573 —	576 —	576 —
Fr. Sv.	144,26	144,215	144,21	144,2175	144,20	144,24	144,225	144,17	144,23	144,21
Kr. D.	90,07	90,05	90,10	90,08	90,10	90,07	90,07	89,97	90,07	90,07
Kr. N.	86,97	86,95	86,98	86,925	87 —	86,95	86,94	86,85	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,01	120,02	120,02	120,03	119,90	120,05	120,035	119,82	120,05	120,03
Fol.	172,81	172,71	172,75	172,72	172,80	172,74	172,71	172,62	172,74	172,73
Fr. B.	12,48	12,493	12,495	12,49375	12,49	12,49	12,493	12,37	12,49	12,495
Franco francese	126,92	126,96	126,98	126,97	127 —	126,99	126,985	126,90	126,99	126,99
Lst.	1742,15	1741,50	1741,50	1741,65	1741,50	1742 —	1741,55	1744,50	1742 —	1741,55
Dm. occ.	156,51	156,62	156,64	156,64	156,60	156,64	156,635	156,37	156,64	156,65
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,102	24,05	24,09	24,101	24,07	24,09	24,010
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,735	21,70	21,72	21,7225	21,65	21,73	21,725

Media dei titoli del 21 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	107 —
Redimibile 3,50 % 1934	89,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,43
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	144,221
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	120,032
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,493
1 Franco francese	126,977
1 Lira sterlina	1741,60
1 Marco germanico	156,637
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,729

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso straordinario per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1963-64, di venti allievi ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per l'ammissione straordinaria alla 1ª classe del corso normale dell'Accaderia navale, anno accademico 1963-64, di venti allievi ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.

Il concorso comprende:

a) visita medica;

b) prove attitudinali;

c) gli esami di ammissione che consistono di:

1) una prova scritta ed orale di matematica;

2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale;

3) una prova facoltativa di lingue estere.

Agli esami di ammissione saranno ammessi i concorrenti che avranno superato la visita medica e le prove attitudinali e che avranno già conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, lettera D.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1941;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e delle qualità fisiche ed attitudinali necessarie alla vita di mare;
D	abbiano già conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di Istituto tecnico nautico; diploma di Istituto tecnico industriale; diploma di Istituto tecnico per geometri;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità a giudizio del Ministero della difesa-Marina;
G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati dai precedenti concorsi per insufficienza in attitudine professionale o per non aver superato le prove attitudinali o in base al primo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina militare in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto, salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Art. 3.

Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno.

Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia navale di Livorno e dovrà pervenire a quel Comando entro il 1° febbraio 1964.

Potrà essere sostituita da un telegramma - (indirizzo: Marinaccad - Livorno).

Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.

I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina Militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al Comando dell'Accademia Navale tramite la Direzione generale del C.E.M.M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di «ottimo» nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art. 4.

Domanda definitiva e relativa documentazione

La domanda definitiva di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore.

Tale domanda, corredata della documentazione sottoelencata, dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica, unitamente a tre fotografie, come specificato al successivo art. 7.

1	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera D) dell'art. 2 del presente decreto. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe;
2	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 200, più i diritti di segreteria comunale;
3	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 200, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data posteriore al 15 gennaio 1964 dal Comune di residenza;

4	certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data posteriore al 15 gennaio 1964, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
5	atto di assenso del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
6	dichiarazione in carta da bollo da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio e registrata all'Ufficio del registro.
7	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda definitiva.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina Militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.
Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda provvisoria di cui all'art. 3 alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle famiglie;

b) faranno pervenire vistate al Comando dell'Accademia navale, entro il 1° febbraio 1964, le predette domande provvisorie unitamente ad un programma particolareggiato delle materie relative al titolo di studio che i concorrenti hanno conseguito o che prevedono di conseguire, aggiungendo una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato

Il Consiglio degli studi dell'Accademia navale, sentito se del caso il Ministero degli affari esteri, deciderà caso per caso circa la validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data esatta della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal Comando accademia, insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

c) visteranno la domanda definitiva e i documenti richiesti dall'art. 4, che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

d) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti sia per recarsi a Livorno che per ritornare al proprio domicilio all'estero, in caso che non superino il concorso.

Per il viaggio nel territorio italiano i concorrenti potranno fruire delle facilitazioni di cui all'art. 13.

Art. 6.
Esclusione e rinvio dal concorso

Il Ministero si riserva facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia navale, in qualsiasi momento durante lo svolgimento del concorso stesso, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna.

Nessun obbligo incombe al Ministero di comunicare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presentassero entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presentassero alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Capitolo II
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.
Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale, prevedibilmente nel mese di febbraio 1964.

Ad essa saranno convocati tutti i concorrenti che avranno presentato la domanda provvisoria.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato e porteranno seco il vestiario necessario per il periodo delle prove di concorso; tale vestiario sarà specificato dal Comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 5 febbraio 1964 non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 6 febbraio 1964.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva di cui all'art. 4, della carta d'identità e di fotografia (senza cartoncino), in tre esemplari, formato tessera, a mezzo busto su sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia.

3) La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un capitano di vascello, presidente;

l'ufficiale superiore direttore del Servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

4) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 20, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.
Prove attitudinali

I concorrenti risultati idonei alla visita medica inizieranno il giorno seguente le prove attitudinali, intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

L'esito sarà loro comunicato al termine delle prove stesse.

I concorrenti che non avranno superato le prove attitudinali saranno esclusi dal concorso e rinviati a domicilio; i concorrenti che le avranno superate saranno trattenuti in Accademia per sostenere gli esami di concorso.

Art. 9.
Esami di ammissione

I concorrenti risultati idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali saranno sottoposti agli esami di ammissione, che consistono nelle seguenti prove:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti, vertenti sugli argomenti indicati all'art. 26 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di tavole logaritmiche.

Durata dell'esame: 4 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di Istruzione media superiore.

La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto giudizio sulle doti culturali del concorrente in merito a: padronanza e proprietà linguistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, maturità di pensiero, vastità di cognizioni e facilità di sintesi e di ragionamento.

Durata dell'esame: 6 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizioni comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.

L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali.

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 26 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale (storia e geografia).* — Vedi all'art. 27 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue estere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 10.
Commissioni per gli esami

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero. Ciascuna di esse sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente (unico per le tre Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente che sostituirà il presidente in caso di assenza o di impedimento;

ufficiali e professori civili, membri.

Esse risulteranno composte complessivamente di 5 o 7 membri:

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 11.
Ordine di classificazione

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in graduatoria in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla Scuola Militare «Nunziatella» ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 12.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi del Corpo di Stato Maggiore della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore al termine del Corso normale, a norma dello statuto dell'Accademia navale e in relazione alla situazione organica del Corpo.

Art. 13.
Disposizioni amministrative

1) Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:

a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;

b) per rientrare alla loro residenza qualora non ammessi alla 1ª classe,

sono a loro carico.

E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe.

A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai Comandi di marina od alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica, prove attitudinali e degli esami di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tale scopo i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 5000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatorio, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 14.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere

1) Inviare (in modo che pervenga al più presto e comunque non oltre il 1° febbraio 1964) la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia navale (art. 3);

2) Presentarsi in tempo al Comando di Marina od alla Capitaneria di porto più vicini, od alla Stazione carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 13);

3) Presentarsi in orario a Livorno per la visita medica portando seco la domanda definitiva con la relativa documentazione di cui all'art. 4, le tre fotografie e la carta d'identità (art. 7).

Per i concorrenti residenti all'estero valgono le disposizioni particolari di cui all'art. 5.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 15.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 16.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Fermo restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente: per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione;

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano solo un'appariscente deformità;

c) l'arresto di un testicolo nel canale inguinale;

d) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

e) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 17.

Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al corso sono i seguenti:

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertare le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la ipermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico e l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 18.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico.

L'acuità auditiva verrà determinata audiometricamente e la soglia minima non dovrà essere superiore, di massima, ai 20 decibels da 125 Hz a 6.000 Hz ed a 25 decibels per le frequenze superiori.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia notevole della tonsille, specie quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe;

d) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

e) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislaia, disartria).

Art. 19.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame d'urina, ecc.).

Art. 20.

Idoneità condizionata

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 21.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifeste nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 22.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli Allievi della 1ª e 2ª classe del Corso Normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario. Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da destinarsi, *alla fine del 2° anno di corso*, esclusivamente all'acquisto del corredo da aspirante.

Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2) Sono a carico delle famiglie:

a) le « Spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del Comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « Spese ordinarie » è diviso in 4 quote, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° aprile - 1° giugno - 1° agosto - 1° ottobre.

Per l'anno accademico 1963-64 l'ammontare delle « Spese ordinarie » è fissato in L. 48.000, pari a quote parziali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « Spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli Allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza; devono essere rimborsate al Comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invio dell'estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale di tali spese, non è possibile precisarne l'importo, la cui entità è comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati, ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive;

c) le « Spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il Comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative alle spese di cui trattasi dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato, e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico;

d) il « Deposito cauzionale » consistente nel versamento della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto, per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

Art. 23.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta dall'art. 4, n. 6, i genitori o tutori degli Allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 24.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli Allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'Allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli Allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 25.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto agli assegni del grado, per la 3ª e la 4ª classe.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

riparazioni corredo, acquisto libri e dispense, oggetti di cancelleria, medicinali (escluse le specialità), lavatura e stiratura biancheria;

alla sostituzione di effetti di vestiario ed al completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 22;

al fondo privato per spese personali.

In caso di prolungamento della permanenza in accademia di aspiranti soggetti ad esami di riparazione, tirocini particolari o comunque a ritardi nell'uscita dall'Istituto, gli assegni suddetti continueranno ad essere conteggiati ed accreditati per le finalità predette.

Gli assegni non competono agli Aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto dell'uscita dall'Accademia navale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà corrisposta all'aspirante in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Art. 26.

Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Riduzioni di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglienze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.MA nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Trinomio di 2° grado. Diseguazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dall'Accademia Navale:

TOGNETTI: *Geometria;* FEDERIGHI: *Algebra;* AGOSTINI: *Trigonometria.*

I concorrenti potranno richiedere tali testi al comando dell'Accademia navale che provvederà ad inviarli contrassegno; il costo è di lire 800 per il volume di algebra, lire 800 per quello di geometria, lire 2000 per quello di trigonometria.

Art. 27.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. Origini del Risorgimento Italiano - La restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti Rivoluzioni europee del 1848.

III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento: 1849-1859 - L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. La Francia sotto Napoleone III - Formazione dell'unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione. La questione d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. La Prima Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. La Prima Guerra Mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna - L'inizio della Seconda Guerra mondiale.

Programma di geografia:

1) *Elementi di geografia matematica*: I corpi celesti - Sole e sistema solare - La Terra: forma, dimensioni, movimenti - La misura del tempo - Calendari. Orientamento - Coordinate geografiche. Elementi di cartografia.

2) *Elementi di geografia fisica*: Lineamenti generali del globo terracqueo - La morfologia terrestre. Elementi di Litologia e di Geologia. Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Le acque continentali.

3) *Elementi di geografia biologica ed antropica*: La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre. L'uomo sulla terra. Le grandi scoperte geografiche. Il clima e le principali regioni climatiche. Le basi geografiche della utilizzazione del suolo. La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo. I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni. I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche. L'evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto. Le comunicazioni marittime. Le grandi correnti del traffico oceanico. - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale. Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

4) *Geografia dell'Italia*: Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni. Elementi di geografia politica.

5) *Europa*: Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici. Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia Sovietica. Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

6) *Asia*: Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione. Asia russa - Cina - Giappone - India - Packistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

7) *Africa*: Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa Mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

8) *America settentrionale e centrale*: Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canadà - Stati Uniti - Messico.

9) *America meridionale*: Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione. Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

10) *Oceania*: Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione. L'Australia - La Nuova Zelanda.

11) *Le regioni polari*: Caratteri generali - Regioni polari artiche L'Antartide.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 89. — MANAI

(542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 643, in data 15 marzo 1963, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio prof. dott. Lino, medico provinciale;
Invernizzi prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale Maggiore di Bergamo, docente in patologia medica;
Valentino prof. dott. Andrea, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Bergamo, docente in patologia chirurgica;
Locatelli dott. Giacomo, medico condotto.

Il dott. Leonardo Carrato, consigliere del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 4 gennaio 1964

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102423 del 27 maggio 1963, con il quale veniva bandito il concorso a posti di medici ed ostetriche condotti vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, a norma dell'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le segnalazioni pervenute dal Collegio ostetriche della provincia di Verona e dai sindaci dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:
But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Trigilio dott. Michelangelo, medico provinciale aggiunto - Verona;
Martinolli prof. Aldo, direttore della maternità provinciale - Verona;
Pomoni prof. Francesco, direttore della Casa di cura di Sant'Anna - Verona;
Pospisek Laura, ostetrica condotta - Verona.

Segretario:
Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Verona, addì 2 gennaio 1964

Il medico provinciale: DE MARCO

(318)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.